



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 2 luglio 2019 n.112

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 7, comma 8, della Legge 29 aprile 2014 n.71, così come introdotto dall'articolo 26 della Legge 29 settembre 2017 n.115 e successive modifiche;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 24 giugno 2019;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI ISCRITTI ALLE LISTE DI AVVIAMENTO AL LAVORO

Art. 1

(Sgravi contributivi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro)

1. L'articolo 7, comma 4 della Legge 29 aprile 2014 n.71, così come modificato dall'articolo 26 della Legge 29 settembre 2017 n.115, è così modificato:

“4. I datori di lavoro usufruiscono di sgravi contributivi nella misura del 20% per un periodo di trentasei mesi. Per le nuove assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato e a tempo determinato, purché trasformato in indeterminato entro il 31 dicembre 2019, con esclusione dei soci e degli amministratori, di coloro che si sono dimessi volontariamente dal precedente posto di lavoro, e di coloro che nei tre mesi precedenti risultavano occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, che siano effettuate dal 2 luglio 2019 al 31 dicembre 2019, i datori di lavoro possono godere di uno sgravio contributivo consistente in uno speciale bonus con le caratteristiche di cui alle seguenti lettere:

- a) il bonus è pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato, in caso di trasformazione dal momento della stessa, ed è utilizzabile entro un massimo di 3 anni, a compensazione dei contributi previdenziali, degli oneri sociali e di altri adempimenti a carico del datore di lavoro dovuti all'Istituto per la Sicurezza Sociale per quel lavoratore, fino alla concorrenza dell'importo totale;
- b) il bonus è posto a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali, sulla quale l'Istituto per la Sicurezza Sociale si rivale per la copertura dei mancati introiti;
- c) per usufruire del bonus il datore di lavoro deve inoltrare un'istanza di ammissione all'Ufficio Attività Economiche esclusivamente in via telematica attraverso il Portale della Pubblica Amministrazione (LABOR), od in altra forma stabilita dall'Ufficio Attività Economiche stesso, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata;
- d) il datore di lavoro può accedere al bonus anche in caso di avvio di soggetto precedentemente titolare di codice operatore economico quale impresa individuale o Libero professionista o Lavoratore Autonomo, purché il soggetto assunto abbia cessato l'attività da almeno 6 mesi al momento dell'avvio;

- e) qualora il rapporto di lavoro si interrompa per causa non imputabile al lavoratore, nel corso del periodo di fruizione del beneficio o entro 12 mesi dal termine dello stesso, il datore di lavoro è tenuto a restituire all'Istituto per la Sicurezza Sociale la somma corrispondente agli sgravi contributivi ottenuti;
- f) il datore di lavoro che assuma il lavoratore a tempo indeterminato e richieda il bonus, ha facoltà di optare per ottenerne l'erogazione al termine del periodo di prova dello stesso lavoratore. Qualora opti per l'erogazione immediata, se il lavoratore non supera il periodo di prova il datore di lavoro ricade nelle disposizioni di cui alla lettera e);
- g) il datore di lavoro che richieda l'accesso al bonus di cui al presente comma non può fruire di altri benefici ed agevolazioni sugli stessi adempimenti di cui alla lettera a) per tutta la durata dello stesso;
- h) il datore di lavoro che richieda l'accesso al bonus di cui al presente comma può fruire dei contributi al pagamento della retribuzione da parte della Cassa Ammortizzatori Sociali previsti da specifiche leggi vigenti;
- i) il datore di lavoro che richieda l'accesso al bonus di cui al presente comma può fruire degli abbattimenti della retribuzione previsti da specifiche fattispecie di assunzione, tra cui l'apprendistato;
- l) il datore di lavoro che acceda al bonus per avvio di un nuovo lavoratore ma che non rinnovi alla scadenza un dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato in essere alla data dell'1 luglio 2019 che svolga la stessa mansione e/o tipologia di lavoro del nuovo assunto, è tenuto a restituire all'Istituto per la Sicurezza Sociale la somma corrispondente al bonus ottenuto per quel lavoratore;
- m) per l'applicazione del presente comma l'Ufficio Attività Economiche può emanare apposita circolare.”.

Art. 2

(Norma transitoria)

1. I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato hanno già presentato presso l'Ufficio Attività Economiche richiesta di accesso al bonus ai sensi del Decreto Delegato 23 maggio 2019 n.84 sono ammessi a godere di tale beneficio nel rispetto dei requisiti previsti dal medesimo decreto delegato.
2. Per le domande di cui al comma 1, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il requisito di 3 mesi si intende soddisfatto se già maturato al momento della presentazione della domanda.

Art. 3

(Abrogazioni)

1. E' abrogato il Decreto Delegato 23 maggio 2019 n.84.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 luglio 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Andrea Zafferani